

REGIONE PUGLIA

D I S E G N O D I L E G G E

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ANNO 1973 ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.-

REGIONE PUGLIA

Il presente disegno di legge ha lo scopo di sovvenire alle crescenti difficoltà economico-finanziarie nelle quali si dibattono le imprese private concessionarie di pubbliche autolinee.

E' noto che il settore versa in una situazione di crisi a causa dei crescenti costi di personale e di esercizio, mentre la produttività del servizio è in graduale diminuzione o non migliora stante l'incremento della motorizzazione individuale e la politica di basse tariffe che rendono l'attività sempre meno remunerativa.

S'inscrivono in questo quadro le recenti rinunce al proseguimento dei servizi da parte di aziende piccole e medie (e altre rinunce sono state preavvertite per il prossimo futuro) e la necessità, da parte della Regione, di procedere a contingenti affidamenti precari con l'onere della copertura integrale del disavanzo maturato nella gestione delle autolinee abbandonate dalle imprese private, al fine di garantire i collegamenti essenziali alla vita economica e sociale dei centri serviti.

Cionondimeno, il presente disegno di legge non pregiudica la libertà di decisione politica e tecnica della Regione, che resta libera di attuare - mediante l'azione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti - la ristrutturazione dei bacini di traffico.

Infatti, in analogia con quanto praticato da altre Regioni, l'intervento che con questo disegno di legge viene operato ha solo lo scopo di contenere la crisi dei concessionari privati.

REGIONE PUGLIA

In tal guisa, rimane agli organi politici quella disponibilità di tempo che occorre per una corretta impostazione del problema e per l'assunzione di conseguenti, idonee decisioni.

Il presente disegno di legge é in tutto analogo alla legge regionale 4 luglio 1973, n.13 che ha accordato contributi allo stesso titolo per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972.

Il limite massimo del contributo é stato elevato a Lire 80 per autobuschilometro in considerazione dei maggiori costi rilevati nel 1973 rispetto all'anno precedente, con la riduzione del contributo a £.70/ATBKM per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Si ritiene, però, che l'erogazione media non possa superare £.60/atbKm, in quanto le disponibilità di bilancio mettono a disposizione solo £.700.000.000= a fronte di una percorrenza complessiva di circa 12.000.000 di atbkm.

Pure in analogia con quanto provveduto per la legge n. 13, lo stanziamento dovrà essere attinto al Cap.230 del bilancio regionale per l'esercizio 1973 e correlativamente dovrà essere istituito il Cap.196/bis con appropriata denominazione.

Per quanto concerne, infine, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo, si ritiene che il regolamento di attuazione della legge 4/7/1973, n.13 possa essere ritenuto valido anche per questa circostanza.

ART. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per

REGIONE PUGLIA

viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

ART. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art.4 e la loro misura massima é fissata in lire 80 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 70 per autobus - Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti .

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto della erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso é stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

ART. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi

REGIONE PUGLIA

di trasporto ad impianti fissi, nonché le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5^a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

ART. 4

Per l'erogazione dei contributi é autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap.230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al Cap.196/bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".-